

N. 174/13 R.G.E.

64/15 R.D.

Tribunale di Spoleto
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del

27/8/15

Vista l'istanza di vendita avanzata dal

creditore procedente

creditore intervenuto

e l'assenza di opposizioni agli atti esecutivi;

verificati gli avvisi *ex art.* 498, 599 e 569 c.p.c.;

ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art.* 591*bis* c.p.c.;

DISPONE

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata, con facoltà di discostarsi da quest'ultima fino alla misura del 15%;

DELEGA

per le operazioni di vendita *ex art.* 591*bis* c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c.,

L'AVV. SCHIPPA MATTEO

DETERMINA

in € 750,00 oltre accessori (se dovuti) il fondo spese da corrisondersi al delegato da parte del creditore istante a titolo di anticipazioni, entro 30 giorni da oggi;

FISSA TERMINE



di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura ai sensi della direttiva n. 11740 m_dg DAG.06/12/2006.0129650.0 del Ministero della Giustizia;

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione.

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc..

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato altresì che, al momento della pronuncia della ordinanza di vendita ovvero del provvedimento con cui si delega la vendita a un professionista, è prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa avere utilità e che anzi la nomina consentirà una migliore amministrazione del medesimo compendio e un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all'acquisto, ai sensi dell'art. 560 cod. proc. civ.;

ovvero

che la tipologia del bene induce a ritenere preferibile la custodia da parte del debitore;

nomina l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO di tutti i beni pignorati, in sostituzione del debitore;

mantiene ferma la custodia da parte del debitore.

DISPONE

che, all'esito della vendita, il delegato versi direttamente al creditore procedente^{*}, ai sensi dell'art. 41 TUB, le somme portate nel titolo per capitale ed interessi e detratti gli importi quantificati dallo stesso delegato (forfettariamente e secondo criteri prudenziali, generalmente pari ad almeno il 30% delle somme ricavate dalle

* SOLO IN CASO DI MUTUO FONDIARIO²

